

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

ART-ER

e

(L'“AFFIDATARIO”)

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA WEB PER GLI APPLICATIVI "SACE" E "CRITER" NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ART-ER S. cons. p. a. QUALE ORGANISMO REGIONALE DI ACCREDITAMENTO ED ISPEZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1275/2015 e ss.mm. E R.R. 1/2017 e ss.mm.

TRA

ART-ER con sede legale c/o CNR – Area della Ricerca di Bologna - Via P. Gobetti, 101 – 40129 – Bologna, C.F. e Reg.Imp. di BO 03786281208, P.IVA 03786281208, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante _____, nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito "ART-ER");

E

[_____], con sede legale in [_____] (CF e P.I.) [_____] capitale sociale _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, con elezione di domicilio digitale alla presente PEC: _____,

in persona del _____, nato a _____, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di _____ della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da _____ del _____ e (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito con le imprese _____, come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del _____, racc. _____ del Notaio _____ di _____ (di seguito l'"Affidatario");

ART-ER e Affidatario di seguito indicati anche congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte"

PREMESSO CHE:

- a) con atto del XX/XX/2023, ART-ER ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento dei servizi informatici per la gestione e sviluppo della piattaforma web per gli applicativi "SACE" e "CRITER" nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di ART-ER S.cons.p.a. quale Organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui alla DGR n. 1275/2015 e ss.mm. e R.R. 1/2017 e ss.mm.;
- b) per le finalità di cui alla precedente lettere a), con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del

_____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____ è stata indetta la “*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi informatici per la gestione e lo sviluppo della piattaforma web per gli applicativi SACE e CRITER nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di ART-ER S.cons.p.a. quale Organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui alla DGR n.1257/015 e ss.m. e R.R. 1/2017 e ss.mm.*” (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);

- c) l’Affidatario è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente Contratto;
- d) l’Affidatario dichiara espressamente che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- e) in particolare, l’Affidatario dichiara espressamente di aver potuto prendere atto e verificare le – e comunque di essere a perfetta conoscenza delle – seguenti circostanze e di accettarle impegnandosi in tal senso fin da ora:
 - l’adeguatezza ed esattezza di tutte le informazioni acquisite e fornitegli ai fini della partecipazione alla Procedura e dell’esecuzione del Contratto attraverso i singoli documenti, nessuno escluso, posti a base di gara e/o comunque costituenti la *lex specialis* della Gara e che l’affidamento su tali informazioni da parte dell’Affidatario non lo solleva da alcuna sua responsabilità;
 - che non esistono elementi ostativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto e relativi Allegati anche con riferimento ai tempi ed ai modi contrattualmente previsti e prescritti, fatte salve unicamente le ipotesi di forza maggiore;
- f) l’Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro [XXXXXXXX] = ([XXXXXXXX]) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo articolo 4, ancorché non allegati.

2. DEFINIZIONI

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

a) Appalto indica l'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Documenti Contrattuali;

b) Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell'Appalto, qualunque sia l'Autorità, l'Ente o l'Organismo emanante;

c) Codice indica il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, approvato con D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni;

d) Committente o Stazione Appaltante indica ART-ER, con sede in Bologna – 40129, Via P. Gobetti n.101, C.F. e P. IVA: 03786281208;

e) Contratto indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali;

f) Corrispettivo indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, di cui all'art. 5 del presente Contratto;

g) Documentazione di Gara indica l'intero complesso di atti e documenti posti dalla Stazione Appaltante a base della procedura aperta per l'affidamento dell'Appalto in epigrafe e di cui al punto 2 del Disciplinare di Gara, redatta e pubblicata ai sensi del Codice;

h) Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all'articolo 4 del Contratto, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso;

i) Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile secondo la professionalità specifica richiesta dal servizio appaltato, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ART-ER; guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; fenomeni naturali avversi,

comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; epidemie e contagi; atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo anche per omissione o negligente anche in modo lieve della parte che ne subisce la conseguenza;

j) Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’Affidatario, come prescritto dai documenti di gara ed eventualmente integrato dall’Affidatario nell’Offerta Tecnica presentata in fase di gara;

k) Offerta indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Affidatario in fase di gara, in conformità alle previsioni della Documentazione di Gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto;

l) Referente dell’Affidatario indica il soggetto designato dall’Affidatario con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata;

m) Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ART-ER, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;

n) Servizio indica i servizi di gestione applicativa, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi relativi alla certificazione energetica e agli impianti termici.

3. OGGETTO

3.1. ART-ER affida all’Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all’art. 5. del Contratto, di provvedere alla gestione applicativa, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema informativo relativi a:

- Sistema Accreditamento Certificazione Energetica - SACE
- Catasto Regionale Impianti Termici Emilia-Romagna - CRITER

nonché allo svolgimento di tutti i servizi previsti e descritti nel capitolato tecnico e nei suoi allegati, nell’Offerta tecnica dell’Affidatario che formano parte integrante del presente contratto e che sono da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti.

3.2. L’Appalto dovrà essere eseguito dall’Affidatario in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Contratto, nel Capitolato tecnico, nei Documenti Contrattuali tutti, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

3.3. Il Capitolato tecnico delinea gli obiettivi e gli indirizzi principali dell’acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi, ai sensi del Contratto e dei Documenti Contrattuali, che dovranno essere rispettati dall’Affidatario nell’erogazione dei predetti servizi.

3.4. L’Affidatario è tenuto ad eseguire il Servizio nel rispetto di tutte le Autorizzazioni e prescrizioni di ART-ER, delle Amministrazioni e degli Enti competenti per l’approvazione del Servizio, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali.

3.5. L’Affidatario è tenuto ad eseguire ed ultimare il Servizio in proprio, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, e non potrà ricorrere al subappalto.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Appalto, i seguenti documenti:

a) Documenti Normativi

Linee guida per la Governance del Sistema Informatico Regionale (Aggiornamento 2016) per la regione Emilia-Romagna

b) Documenti Tecnici

Capitolato tecnico

c) Documenti d'offerta

Offerta

d) Documenti di gara

(i) Documentazione di Gara

(ii) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sul sito internet di ART-ER nella pagina dedicata alla Procedura;

e) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010

(ii) Garanzie e Polizze assicurative prestate dall'Affidatario a norma dell'art. 10 del Contratto

(iii) Atto costitutivo dell'aggiudicatario del servizio, qualora operatore economico raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ove sia dettagliatamente descritto il ruolo e le mansioni di ciascun soggetto che renderà la prestazione oggetto del presente contratto.

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell'Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

5. CORRISPETTIVO

5.1. A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nel presente contratto, ART-ER, salva la rendicontazione dell'attività effettivamente svolta, e eventuali riduzioni o aumenti di prestazioni, si impegna a corrispondere, nel periodo di efficacia del Contratto, le seguenti somme, Iva esclusa, da corrispondere nei termini di legge:

- a) Euro XXXXXX per le attività di sviluppo ad avanzamento lavori, ripartiti sulle singole attività secondo quanto stabilito dal capitolo 4, con particolare riferimento alle tabelle 4 e 5, del capitolato tecnico;
- b) Euro XXXXXX per le attività a canone per 24 mesi per la manutenzione e assistenza del nuovo applicativo;
- c) Euro XXXXXX per le attività a canone per 11 mesi per la manutenzione e assistenza del vecchio applicativo;
- d) Euro XXXXXX quale importo massimo per le attività di manutenzione evolutiva e adeguativa da riconoscersi a consuntivo fino a un massimo di XXX giornate, relative alle figure professionali di cui si compone il Gruppo di lavoro:

Figura professionale	Prezzi Unitari (gg/uomo)
Project Manager	Euro []
Analista Senior	Euro []
Programmatore Senior	Euro []
<i>(eventuale figura aggiuntiva)</i>	<i>Euro []</i>
<i>(eventuale figura aggiuntiva)</i>	<i>Euro []</i>

5.2. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

5.3. L'Affidatario conviene che il Corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'Appalto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'Appalto medesimo.

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

6.1. Il Corrispettivo sarà corrisposto da ART-ER, con cadenza trimestrale posticipata a partire dalla data di presa in carico dell'esistente, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, previa verifica in contenzioso delle eventuali penali. Il corrispettivo per il complesso delle prestazioni contrattuali è composto:

- i. da un importo a corpo/SAL relativo alle attività della prestazione principale;
- ii. da un importo a canone fisso relativo alle attività di manutenzione e assistenza;
- iii. da un importo a consumo relativo alle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva e adeguativa.

6.2. Il pagamento del corrispettivo maturato per il servizio prestato verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per l'importo a consumo, il servizio verrà compensato sulla base dell'impegno temporale effettivamente profuso dall'Affidatario, ovvero delle giornate/uomo effettivamente prestate, previa presentazione, da parte del medesimo Affidatario, ed accettazione, da parte del RUP, di un report relativo all'attività svolta, applicando il prezzo unitario (giornata/uomo) di cui al precedente articolo 5.1.

Su richiesta dell'Affidatario, verrà erogata l'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento), a fronte di rilascio, da parte del medesimo, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016.

I pagamenti sono subordinati alla preventiva verifica in ordine alla regolarità contributiva dei soggetti che hanno emesso fattura.

6.3. L'Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'Affidatario consegna a ART-ER il documento di cui al precedente articolo 4.1. lett e) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

La fattura, oltre agli elementi identificativi previsti dalla legge, dovrà essere provvista di data e numero del contratto stipulato, nonché del Codice Identificativo Gara (CIG), il quale, in relazione al presente affidamento, è: 96888102F2.

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

7. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

7.1. L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti il Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione del Servizio oggetto del predetto, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

7.2. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, pur nell'ambito della sua autonomia professionale, l'Affidatario dovrà attenersi alle direttive che saranno disposte da ART-ER.

7.3. L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento delle attività oggetto del Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, non essendo ammesso il subappalto del servizio appaltato o l'esecuzione con soggetti diversi da quelli indicati nell'Offerta.

7.4. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del Servizio, fosse necessaria la sostituzione delle figure indicate nei documenti componenti l'Offerta, l'Affidatario è tenuto a sostituire le figure professionali con professionisti aventi i medesimi titoli culturali ed esperienza professionale caratterizzanti le figure proposte in sede di gara. In tale caso, è fatto obbligo all'Affidatario di richiedere ed ottenere il preventivo

assenso di ARTER, in modo da non deteriorare la qualità dell'esecuzione del Servizio medesimo.

7.5. Durante l'erogazione del Servizio sarà facoltà di ART-ER verificare la qualità del servizio erogato e, qualora ritenuto non confacente agli standard qualitativi caratterizzanti l'espletamento dei servizi in base alla professionalità esigibile secondo la corretta tecnica di settore, a proprio insindacabile giudizio, richiedere la sostituzione dei professionisti ritenuti non idonei con altri aventi i medesimi titoli culturali ed esperienza professionale caratterizzanti le figure proposte in sede di Gara.

7.6 La richiesta di cui al punto precedente viene effettuata alla PEC di elezione di domicilio e, ove l'Affidatario non vi provveda entro il termine assegnato (comunque non superiore a 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della predetta PEC, è facoltà di ART-ER dichiarare risolto per inadempimento il presente contratto.

7.7. L'Affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo ART-ER da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

7.8. L'Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.

9. GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

9.1. ART-ER dà atto che, contestualmente alla stipula del Contratto, l'Affidatario produce idonea garanzia fidejussoria, da parte di un istituto bancario, di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, ex art. 103 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

9.2. Detta garanzia contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

9.3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di ultimazione dell'Appalto.

9.4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo determina le conseguenze di cui all'art. 17 (risoluzione del Contratto).

9.5. ART-ER dà atto che, contestualmente alla stipula del Contratto, l'Affidatario produce polizza assicurativa rilasciata da primaria Compagnia Assicuratrice, a copertura dei rischi di esecuzione dell'attività professionale in argomento, con massimale pari a Euro 1.000.000,00, anche attraverso una polizza professionale generale per l'intera sua attività.

10. PENALI E INADEMPIMENTI

10.1. L'Affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente la vigente legislazione afferente la disciplina dell'appalto a lui affidato a mezzo del Contratto, nonché le prescrizioni del Contratto o comunque dallo stesso desumibili o eventualmente concordate con il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'espletamento delle prestazioni contrattuali, nei termini di cui al successivo Paragrafo 11.

10.2. In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, ART-ER si riserva l'applicazione delle penali descritte nel Capitolato Tecnico punto 5.3 (Tabella 10).

In caso di inadempimenti, ART-ER procederà all'immediata contestazione per iscritto PEC all'Affidatario, che potrà inviare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data della formale contestazione. Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla contestazione, qualora l'Affidatario non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili da ART-ER, che dovrà fornire al riguardo motivata giustificazione a insindacabile giudizio di quest'ultima, ART-ER provvederà all'irrogazione della penale per inadempimento per singola inosservanza, valutata la gravità della stessa, fermo restando il limite massimo della cauzione prestata.

L'importo delle penali sarà trattenuto sull'importo del corrispettivo da liquidarsi successivamente alla contestazione.

10.3. Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, l'Affidatario deve notificare tale circostanza a ART-ER a mezzo PEC.

10.4. L'importo delle penali eventualmente maturate sarà da ART-ER trattenuto all'atto dell'emissione del primo certificato di pagamento dopo l'inadempimento che le ha generate. Ove l'importo della penale sia superiore al pagamento dovuto all'Affidatario, è facoltà di ART-ER richiedere l'escussione della garanzia fideiussoria per la differenza corrispondente, con l'impegno dell'Affidatario ad integrare detta garanzia entro il termine di mesi 2 (due) dalla sua diminuzione.

10.5. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo. Nel caso in cui l'importo delle penali superi il predetto valore del 10% del Corrispettivo, ART-ER ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 17. In aggiunta alle penali di cui al presente articolo, l'Affidatario è tenuto al risarcimento dei maggiori danni sopportati da ART-ER a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste nel Contratto.

10.6. Ad insindacabile giudizio di ART-ER, i termini di cui ai precedenti artt. 10.1, 10.2, potranno essere interrotti o sospesi in caso di necessità di approfondimenti con gli Enti preposti al rilascio dei pareri.

10.7. Resta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

11. DURATA DEL CONTRATTO

11.1. Il presente Contratto ha validità pari a 36 mesi dalla sua sottoscrizione.

11.2. È escluso il rinnovo del Contratto per tacito assenso.

11.3. L' Affidatario si impegna ad attuare quanto stabilito in merito ai rilasci in produzione, per quanto concerne le attività di consegna e collaudo, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta presentata.

11.4. In riferimento al piano di consegna approvato, l'Affidatario dovrà effettuare con esito positivo il piano dei test approvato e verbalizzarne la corretta esecuzione.

11.5. In caso di esito negativo dell'esecuzione delle attività di collaudo verranno applicate le penali secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico in materia di rispetto dei tempi per le attività di rilascio in produzione (punto 5.3 - Tabella 10).

11.6. Al quarto esito negativo delle attività di collaudo sarà facoltà di ART-ER risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 17 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

11.7. L'Affidatario non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione dell'appalto e all'eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attività, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione della stessa.

11.8. Eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio, imputabili all'Affidatario, determinano l'applicazione delle penali previste al successivo articolo, salvo il diritto di ART-ER alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 17 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).

12. REVISIONE DEI PREZZI

12.1. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini indicati dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, su istanza dell'Affidatario, e senza effetto retroattivo qualora si sia verificata una variazione nel valore dei prezzi dei beni/servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, nelle ipotesi esclusive in cui l'Affidatario compri, con documentazione chiara ed inequivocabile, tale alterazione di valore dovuta a circostanze imprevedibili dovute allo stato emergenziale, o accertabile anche dalle condizioni di mercato.

12.2. Nelle ipotesi previste al precedente punto, il RUP condurrà una specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di variazione dei corrispettivi. Al termine dell'istruttoria, qualora il RUP accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della richiesta, autorizzerà la revisione dei prezzi per la parte eccedente il 10%.

12.3. Resta inteso che non è ammessa alcuna revisione prezzi durante la prima annualità di svolgimento del servizio decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto d'appalto.

13. TITOLARITA' - DIRITTI DELLA COMMITTENTE

13.1. Le Parti danno atto che qualunque atto e/o documento elaborato dall'Affidatario per conto di ART-ER sarà e rimarrà di proprietà piena ed assoluta di quest'ultima.

13.2. Resta inteso che compete a ART-ER la proprietà esclusiva di tutti i dati, i documenti, le informazioni o le analisi o qualunque altra informazione che può essere ottenuta dal Sistema Informativo di ART-ER ed eventualmente messi a disposizione dall'Affidatario per le finalità del presente Contratto. L'Affidatario non avrà pertanto alcun titolo per ritenere presso di sé, oltre il periodo previsto dal capitolato di gara, tutte o parte delle informazioni contenute nel Sistema Informativo né copia di data base e/o di file di qualunque tipo e sotto qualsiasi formato estratti dal Sistema Informativo. La proprietà del Sistema Informativo è di ART-ER, che è altresì titolare della licenza d'uso del software applicativo (escluso quanto già previsto dal Capitolato Tecnico di gara), nonché della proprietà di tutti i dati, documenti e qualsiasi altra informazione ottenibile dal Sistema Informativo.

L'Affidatario, al termine del Contratto, non avrà alcun titolo per ritenere presso di sé tutte o parte di queste informazioni. L'Affidatario non potrà esigere a nessun titolo da ART-ER la fornitura di copia dei database del sistema e/o dei file di qualunque tipo e sotto qualsiasi formato estratti dal sistema stesso.

13.3. L'Affidatario garantisce, manleva e si impegna a tenere indenne in ogni tempo ART-ER contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di diritti di proprietà intellettuale, licenze (ivi comprese quelle connesse all'utilizzazione dei sistemi informatici), altre opere dell'ingegno concernenti le forniture utilizzati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

13.4. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento delle licenze ed altre opere dell'ingegno.

13.5. (Sorgenti) - ART-ER acquisisce la piena proprietà di eventuali prodotti finiti (comprendendo analisi, sorgenti, eseguibili tutti i documenti), in cui avrà contribuito con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale, al controllo e al collaudo del software sviluppato dall'impresa contraente.

L'Affidatario si impegna a fornire eventuali codici sorgenti relativi a prodotti sviluppati durante il periodo di fornitura, commentato in tutte le sue componenti e allegato dei necessari documenti di analisi, che diviene di proprietà di ART-ER e potrà essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito.

Ad ogni versione e release, il codice sorgente deve essere consegnato a ART-ER secondo le modalità indicate garantendo a ART-ER la piena disponibilità e proprietà del codice, compresa la possibilità di riuso verso altri soggetti pubblici, e la possibilità di redistribuzione, anche a titolo non oneroso. Tale requisito di redistribuzione deve essere inoltre esteso agli eventuali moduli terzi non opensource che l'Affidatario intendesse utilizzare.

13.6. (Trasferimento della titolarità delle licenze d'uso) - L'Affidatario deve garantire a ART-ER la possibilità di trasferire la titolarità delle licenze d'uso di eventuali programmi informatici acquisiti, nelle ipotesi in cui ad ART-ER subentri un'altra società nell'esercizio delle stesse attività; parimenti l'Affidatario si obbliga per trasferire, su richiesta di ART-ER, senza oneri ulteriori e fatte salve eccezionali cause ostative, la licenza d'uso al gestore subentrante, nel caso in cui ART-ER trasferisca a terzi la gestione di proprie attività, ovvero l'obbligo di emettere, laddove possibile, la nuova licenza d'uso con i medesimi effetti nei confronti del nuovo gestore.

13.7. (Riuso) - Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici, gli stessi dovranno essere facilmente portabili su altre piattaforme.

L'Affidatario, su richiesta di ART-ER, si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente Contratto in modo che sia possibile e facilitato il riuso delle applicazioni.

13.8. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, ART-ER potrà procedere alla risoluzione di diritto.

13.9. L'Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Affidatario, pertanto, si obbliga a manlevare ART-ER dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

13.10. Qualora venga promossa nei confronti di ART-ER un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi ART-ER è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

13.11. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ART-ER, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.

14. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

14.1. Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione del Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

14.2. In ogni caso l'Affidatario è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di ART-ER, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL'AFFIDATARIO

14.1. Le Parti danno atto che:

(a) il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Cosimo Marinosci

(b) Il Referente dell'Affidatario è: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14.2. Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo PEC l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da ART-ER.

Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

14.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente comma 14.1.

15. MODIFICHE AL CONTRATTO

15.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

16. RECESSO DAL CONTRATTO

16.1. È facoltà di ART-ER recedere in qualunque momento dal Contratto.

16.2. Il recesso sarà comunicato all'Affidatario a mezzo di PEC ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest'ultima da parte dell'Affidatario.

16.3. A seguito del recesso ART-ER darà luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite dall'Affidatario sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ART-ER avrà diritto di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

(a) conseguimento di un ritardo/inadempimento comportante l'applicazione di penali - ai sensi del precedente art. 10. - di un ammontare superiore al 10% del Corrispettivo;

(b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'Appalto;

(c) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della polizza assicurativa di cui al precedente art. 9;

(d) reati accertati ai sensi degli articoli 38 e 135 del Codice;

(e) qualora l'Affidatario diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività;

(f) qualora l'Affidatario si renda colpevole di frode o negligenza grave;

(g) qualora l'Affidatario, in difetto di autorizzazione scritta di ARTER, per qualsiasi motivo sospenda od interrompa, anche in parte, l'esecuzione del servizio affidato;

(h) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 159/2011;

(i) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 6.3, 7.8., 7.11., 7.12.

(l) accertata disattivazione e/o malfunzionamento della PEC indicata quale elezione di domicilio digitale protratta per oltre 15 giorni, anche non consecutivi durante l'esecuzione del contratto, senza che pervenga comunicazione scritta di altra PEC funzionante ed utilizzabile valevole per qualsiasi comunicazione.

m) mancata sostituzione dei professionisti ritenuti non idonei allo svolgimento del Servizio appaltato nel termine assegnato da ART-ER con altri idonei aventi i titoli culturali e professionali richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.

17.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 17.1., il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena ART-ER avrà dichiarato all'Affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di ART-ER.

17.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Affidatario, verrà riconosciuto a quest'ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati da ART-ER, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad ART-ER dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da ART-ER medesima e dalla Regione Emilia-Romagna.

17.4. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 17.2., qualora l'Affidatario non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, ART-ER, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine di 10 (dieci) giorni, o altro maggior termine ritenuto idoneo da ART-ER medesima, dando al contempo espresso avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s'intenderà senz'altro risolto.

17.5. Rimane comunque salva la facoltà per ART-ER di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell'Affidatario.

17.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a risarcire ad ART-ER ed a Regione Emilia-Romagna tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri subiti e fatto salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali di cui al precedente articolo 10 qualora nel frattempo maturate.

ART-ER

L'AFFIDATARIO